



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE
e TERRITORIO

Servizio trasporto pubblico regionale
e locale

territorio@regione.fvg.it
tpl@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 4745
fax + 39 040 377 4732
I - 34122 Trieste, via Carducci 6

Autorizzazione al subappalto servizi TPL marittimi – linea Trieste – Grado, giusta istanza di data 03/06/2021 nr. 2021/0001575 (prot. reg. 37182/A d.d. 03/06/2021)

Il Direttore del Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Vista la Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 *Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*, ed in particolare il Capo IV - Affidamento dei servizi di trasporto pubblico, che disciplina i procedimenti diretti all'affidamento dei servizi di TPL;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

Visto il contratto Rep. 9874 di data 15 novembre 2019 con cui la Regione ha affidato alla TPL FVG S.c. a r.l., con sede legale in via Caduti di AN Nasiriyah n. 6 a Gorizia, C.F. e P.I. 01024770313, in qualità di gestore unico, lo svolgimento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani, compresi tranviari, ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulla base dell'offerta prodotta in sede di gara per un periodo di 10 anni, con la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto per ulteriori 5 anni;

Visti gli articoli 27 (*Subaffidamento dei servizi*) della LR 23/2007 e 118 del D. Lgs. 163/2006 (oggi articolo 105 del D.Lgs. 50/2016) in tema di subappalto;

Considerato che:

- il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed è sanzionabile ai sensi dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del Contratto, il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'art. 27 della L.R. 23/2007, ai fini dell'autorizzazione al sub affidamento costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d) del contratto;

Vista la nota prot. 1575 dd. 03 giugno 2021, assunta al protocollo regionale n. 37182 di stessa data, con la quale la TPL FVG scarl ha inviato l'istanza di richiesta di autorizzazione al subappalto del **servizio marittimo sulla Linea Trieste – Grado, al consorzio Vidali Group**, con sede legale a Mestre (VE) (CF e PI 04386180279) corredata dalla documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per l'effettuazione delle verifiche prodromiche all'emissione dell'autorizzazione al subappalto;

Rilevato che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dalla normativa richiamata;

Verificato pertanto che:

- in sede di offerta, la TPL FVG scarl ha dichiarato l'intenzione di concedere in sub affidamento l'intera prestazione secondaria del servizio marittimo e i servizi automobilistici urbani ed extraurbani per una quota pari al 20% dell'importo contrattuale;
- la TPL FVG scarl, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, relativamente al subappaltatore, consorzio Vidali Group;
- la società sub affidante non ha partecipato alla procedura di affidamento dei servizi di TPRL regionale;
- l'importo complessivo del servizio da subappaltare è pari ad Euro 2.915.190,00 + IVA, e rientrante nel limite del 20% contrattualmente stabilito;
- la TPL FVG scarl ha dichiarato di non trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex articolo 2359 cc. con il consorzio Vidali Group;
- la TPL FVG scarl ha prodotto l'atto di aggiudicazione al consorzio Vidali Group e si è impegnata alla trasmissione del contratto di subappalto perfezionato;
- la TPL FVG scarl si è impegnata a produrre copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da corrispondere al subappaltatore con la previsione dell'utilizzo del CIG del contratto rep. 9874/2019 (5905206A24) delle ritenute di garanzia effettuate e degli eventuali oneri per la sicurezza corrisposti, pena la sospensione dei pagamenti nei suoi confronti;
- la TPL FVG scarl ha dichiarato la verifica, in capo al subappaltatore, del possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.lgs 163/2006 (e s.m.i.) e l'insussistenza dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;

Preso atto che con nota prot. 1600 dd. 04 giugno 2021 (prot. reg. 37658 dd. 07/06/2021) la TPL FVG scarl ha trasmesso il programma di esercizio per i servizi marittimi sulla linea marittima Trieste – Grado;

Evidenziato che il servizio relativo al subappalto dovrà essere esercitato alle stesse modalità e condizioni del Contratto di Servizio Contratto di servizio rep. n. 9874 dd.15/11/2019;

Preso atto che i servizi saranno soggetti all'attività del personale ispettivo aziendale e rientrano all'interno delle azioni di verifica e controllo previste dal sistema di qualità aziendale i cui risultati sono riportati nella Carta dei Servizi;

Accertata la regolarità contributiva del consorzio Vidali Group (INPS_25606076 dd. 31/03/2021 in scadenza al 29/07/2021);

Considerato che, stante l'urgenza di procedere all'avvio del servizio nei tempi concordati, l'istruttoria relativa ai controlli è in corso e si provvede ad autorizzare il subappalto nelle more della conclusione di dette attività, pena comunque la revoca dell'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'esito delle suddette dovesse risultare negativo;

Rilevato che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della Regione;

Rilevato infine che in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore, la Regione ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera h) del contratto rep. 9874/20219, può sospendere tutti i pagamenti dovuti, fissando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per l'adempimento; decorso inutilmente tale termine, provvede al pagamento diretto dei sub affidatari, trattenendo le somme necessarie dal corrispettivo dovuto, e liquidando il rimanente alla TPL FVG scarl;

Viste le leggi ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato e la vigente normativa in materia contabile e di bilancio;

Viste:

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPRReg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004;

Decreta

- 1.** E' autorizzato il subappalto del servizio marittimo sulla linea Trieste – Grado al consorzio Vidali Group, giusta richiesta della società TPL FVG scarl, di cui alla nota prot. prot. 1575 dd. 03 giugno 2021, assunta al protocollo regionale n. 37182 del 03.06.2021;
- 2.** Si dà atto che l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo della verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di subappalto;
- 3.** Il presente provvedimento sarà pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore del Servizio
arch. Enzo VOLPONI
(Fto. digitalmente)